



**Imposta federale diretta
Imposta preventiva
Tasse di bollo**

Berna, 20.01.2025

Circolare n. 32a

Risanamento di società di capitali e di società cooperative

Indice

1	Oggetto della circolare	3
2	Nozione di bisogno di risanamento fiscalmente riconosciuto.....	3
2.1	<i>Imposta federale diretta.....</i>	3
2.2	<i>Imposta preventiva.....</i>	3
2.3	<i>Tasse di bollo</i>	3
3	Basi legali	3
3.1	<i>Imposta federale diretta.....</i>	3
3.2	<i>Imposta preventiva.....</i>	5
3.3	<i>Tassa di bollo di emissione.....</i>	5
3.3.1	Diritti di partecipazione costituiti o aumentati nelle società subentranti	5
3.3.2	Franchigia in caso di risanamento	6
3.3.3	Condono del credito fiscale	7
3.3.4	Risanamento nel quadro della liquidazione formale	8

4.	Trattamento fiscale delle misure di risanamento	9
4.1	<i>Rinunce definitive ai crediti (senza buoni di recupero e senza buoni di godimento da risanamento)</i>	9
4.1.1	Imposta federale diretta.....	9
4.1.1.1	<i>Società da risanare</i>	9
4.1.1.2	<i>Titolari dei diritti di partecipazione e terzi indipendenti.....</i>	10
4.1.1.3	<i>Società consorella o filiale che fornisce la prestazione</i>	12
4.1.2	Imposta preventiva	12
4.1.3	Tassa di bollo di emissione	13
4.2	<i>Rinunce ai crediti contro rimessa di buoni di recupero o buoni di godimento da risanamento</i>	13
4.2.1	Definizioni.....	13
4.2.1.1	<i>Buono di recupero.....</i>	13
4.2.1.2	<i>Buono di godimento da risanamento</i>	13
4.2.2	Imposta federale diretta.....	13
4.2.2.1	<i>Società da risanare</i>	13
4.2.2.2	<i>Creditore</i>	14
4.2.3	Imposta preventiva	15
4.2.4	Tassa di bollo di emissione	16
4.3	<i>Fusione per risanamento.....</i>	17
4.3.1	Imposta federale diretta.....	17
4.3.1.1	<i>Società incorporate</i>	17
4.3.1.2	<i>Titolari di diritti di partecipazione.....</i>	18
4.3.2	Imposta preventiva	19
4.3.3	Tassa di bollo di emissione	19
5.	Entrata in vigore	19

1 Oggetto della circolare

La circolare sul risanamento di società di capitali e di società cooperative (di seguito «circolare») fornisce una panoramica degli effetti fiscali delle diverse misure di risanamento in riferimento all'imposta federale diretta, all'imposta preventiva e alle tasse di bollo.

La presente versione aggiornata tiene conto, oltre a modifiche redazionali di natura generale, in particolare dell'adeguamento della circolare n. 5a dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 1° febbraio 2022 sulle ristrutturazioni così come dell'adeguamento della prassi dell'AFC intercorso dalla pubblicazione della circolare n. 32 nel 2010.

2 Nozione di bisogno di risanamento fiscalmente riconosciuto

2.1 Imposta federale diretta

Si riconosce il bisogno di risanare una società di capitali o una società cooperativa se essa presenta, secondo criteri economico-aziendali, un bilancio deficitario propriamente detto, cioè se la stessa è in perdita e non dispone di riserve palesi e/o occulte che coprono le perdite contabilizzate.

2.2 Imposta preventiva

Si considera che una società di capitali o una società cooperativa è da risanare se presenta un bilancio deficitario. Le riserve occulte sono considerate soltanto se rivendicate e comprovate dall'assoggettato.

2.3 Tasse di bollo

Si considera che una società di capitali o una società cooperativa è da risanare se presenta un bilancio deficitario. L'utile riportato e le riserve da utili devono essere compensati con le perdite (cfr. art. 674 del codice delle obbligazioni [CO]).

Per quanto riguarda la franchigia in caso di risanamento prevista dall'articolo 6 capoverso 1 lettera k della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB), le riserve occulte non sono considerate.

Ai fini del condono ai sensi dell'articolo 12 LTB, le riserve occulte arbitrarie devono essere sciolte.

3 Basi legali

3.1 Imposta federale diretta

Ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), le perdite di esercizi precedenti non ancora dedotte dagli utili possono, nell'ambito di un risanamento, essere compensate senza limiti di tempo con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario. Tali compensazioni delle perdite sono possibili se gli elementi seguenti, definiti dalla legge, sono cumulativamente soddisfatti.

a) Risanamento

Nell'ambito dell'imposta federale diretta si considerano risanamenti solo i versamenti suppletivi (prestazioni) effettuati per eliminare o ridurre un bilancio deficitario propriamente detto.

Il risanamento non ha dunque rilevanza fiscale se le perdite riportate sono eliminate o ridotte solo mediante operazioni contabili (p. es. rivalutazione di immobili e partecipazioni, scioglimento di accantonamenti non più necessari, riduzione senza aumento simultaneo del capitale, postergazione di crediti).

b) Prestazioni

Terzi o titolari di diritti di partecipazione forniscono prestazioni nell'ambito di un risanamento. Ne risultano degli utili da risanamento che sono delimitati come indicato qui di seguito:

- Le rinunce ai crediti e i versamenti a fondo perso da parte di terzi o da parte di titolari di diritti di partecipazione assimilabili a rinunce ai crediti da parte di terzi sono considerati utili da risanamento propriamente detti e hanno pertanto un'incidenza sull'imposta sull'utile. Sotto il profilo fiscale, tutte le perdite così compensate, tutti gli ammortamenti e gli accantonamenti contabilizzati a carico dell'utile da risanamento propriamente detto si considerano effettuati. Le prestazioni di risanamento possono essere compensate senza limiti di tempo con le perdite (art. 67 cpv. 2 LIFD). Per gli utili di rivalutazione è invece applicata la deduzione delle perdite limitata nel tempo (art. 67 cpv. 1 LIFD).
- Se i titolari di diritti di partecipazione di una società di capitali o di una società cooperativa che necessita un risanamento sono toccati da una riduzione del capitale o effettuano dei versamenti a fondo perso, ne derivano degli utili da risanamento impropriamente detti, senza incidenza sui ricavi. Sotto il profilo fiscale, le perdite secondo il diritto commerciale compensate con l'utile da risanamento impropriamente detto, così come gli ammortamenti e gli accantonamenti, si considerano come non effettuati.

c) Apporti di capitale

Ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3 LIFD, il principio dell'apporto di capitale è applicabile se gli apporti, gli aggi o i versamenti suppletivi sono stati forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione.

Se sono contabilizzati direttamente nel capitale proprio della società e non sono utilizzati per la compensazione di perdite riportate secondo il diritto commerciale, gli apporti di capitale sono considerati fiscalmente riserve da apporti di capitale (RAC) o riserve da apporti di capitale esteri (RACE), in virtù del principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale.

Le rinunce ai crediti e gli apporti di capitale forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione che, nel quadro di un risanamento, sono contabilizzati secondo il diritto commerciale con incidenza sul risultato mediante il conto economico o il conto di risanamento, non sono mai considerati come RAC o RACE.

In caso di concessione di vantaggi tra società consorelle, i titolari di una partecipazione ricevono, sotto il profilo economico, delle prestazioni valutabili in denaro dalla società che li fornisce, che essi a loro volta apportano quali vantaggi nella società beneficiaria. In base al principio dell'apporto di capitale, la concessione di vantaggi tra società consorelle non è tuttavia qualificata come apporto nelle RAC o RACE, poiché gli apporti non sono forniti direttamente dai titolari di diritti di partecipazione e i plusvalori trasferiti nella società di

capitali o nella società cooperativa assuntrice possono essere contabilizzati in modo palese solo come rivalutazione.

d) Bilancio deficitario

Quale premessa per procedere a un risanamento riconosciuto fiscalmente, la società interessata deve presentare ai fini dell'imposta federale diretta un bilancio deficitario propriamente detto. È questo il caso di una società di capitali o di una società cooperativa che presenta delle perdite e non dispone di riserve palesi e/o occulte in grado di coprire le perdite figuranti a bilancio.

e) Perdite di esercizi anteriori non ancora compensate

Gli utili di risanamento propriamente detti vanno innanzitutto impiegati per ridurre le perdite non ancora compensate più vecchie degli esercizi precedenti.

Se le perdite degli esercizi anteriori non ancora compensate, così come le perdite del periodo di risanamento, sono superiori agli utili da risanamento propriamente detti dopo aver effettuato gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore, tali perdite possono essere riportate e dedotte nell'ambito del periodo fiscale restante conformemente all'articolo 67 capoverso 1 LIFD. Al momento del risanamento secondo l'articolo 67 capoverso 1 LIFD non vi è tuttavia novazione delle perdite, ossia non inizia un nuovo periodo di compensazione delle perdite.

3.2 Imposta preventiva

Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP), le riserve e gli utili di una società di capitali o di una società cooperativa secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a LIFD che, all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD, sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata non sono soggetti all'imposta preventiva, se il substrato fiscale trasferito resta invariato. In caso di risanamento (p. es. fusione tra società consorelle) va pertanto sempre verificata l'applicabilità di tale eccezione.

Se c'è una perdita di substrato fiscale, l'imposta preventiva è dovuta sulle riserve che scompaiono e che non sono qualificate come RAC o RACE.

3.3 Tassa di bollo di emissione

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettere j e k LTB, non soggiacciono alla tassa di bollo di emissione i diritti di partecipazione (società subentrante) costituiti o aumentati per riprendere l'esercizio o un ramo di attività di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera che presenta una perdita di capitale ai sensi dell'articolo 725a CO, nonché i risanamenti aperti o taciti di società di capitali o società cooperative, sino a concorrenza di un importo complessivo di 10 milioni di franchi (franchigia).

Se la franchigia in caso di risanamento di 10 milioni di franchi è stata interamente utilizzata, può essere chiesto il condono della tassa conformemente all'articolo 12 LTB.

3.3.1 Diritti di partecipazione costituiti o aumentati nelle società subentranti

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera j LTB, i diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere l'esercizio o un ramo di attività di una società di capitali o di una società

cooperativa non soggiacciono alla tassa di bollo di emissione se sono cumulativamente soddisfatti i seguenti elementi costitutivi.

a) Perdita di capitale

La società anonima, la società in accomandita per azioni, la società a garanzia limitata o la società cooperativa trasferente deve presentare una perdita di capitale ai sensi dell'articolo 725a CO, ovvero dall'ultimo bilancio annuale deve risultare che la metà della somma del capitale e delle riserve legali da capitale e da utili non è più coperta.

La società di capitali o la società cooperativa trasferente deve comprovare che l'esercizio o il ramo di attività proviene da una società di capitali o da una società cooperativa nella quale risulta una perdita di capitale ai sensi dell'articolo 725a CO.

b) Esercizio o ramo di attività

Per valutare se si è alla presenza dell'esercizio di un'azienda o di un ramo di attività si applicano i criteri previsti dall'articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD e dalla circolare n. 5a dell'AFC del 1° febbraio 2022, cifre da 4.3.2.5 a 4.3.2.8.

La parte di capitale nominale creato della società assuntrice che supera il capitale proprio minimo necessario secondo la circolare n. 6a dell'AFC del 10 ottobre 2024 «Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative» soggiace alla tassa di bollo di emissione se sono adempiute le condizioni dell'elusione d'imposta.

3.3.2 Franchigia in caso di risanamento

Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera k LTB un risanamento aperto o tacito non soggiace alla tassa di bollo di emissione se sono cumulativamente soddisfatti i seguenti elementi.

a) Risanamento

È in atto un risanamento aperto o tacito.

Si parla di risanamento aperto quando il capitale azionario di una società di capitali o il capitale sociale di una società cooperativa viene ridotto e successivamente (di regola simultaneamente) aumentato (oppure quando viene aumentato con simultanea riduzione) fino a concorrenza del capitale iniziale.

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB, i versamenti suppletivi e i versamenti di aggi fatti a copertura delle perdite si considerano risanamenti taciti.

b) Eliminazione delle perdite esistenti

Le perdite esistenti devono essere parzialmente o totalmente eliminate; è d'obbligo compensare le prestazioni di risanamento con le perdite esistenti (cfr. sentenza del Tribunale federale del 7 settembre 2023, 9C_610/2022, consid. 3.4.1). Le perdite dell'esercizio in corso al momento del risanamento sono considerate perdite esistenti. La compensazione delle perdite deve essere decisa al più tardi in occasione dell'assemblea generale ordinaria che approva i conti annuali per il periodo durante il quale la prestazione di risanamento è stata fornita e deve essere effettuata al più tardi nel corso dell'esercizio successivo al risanamento (cfr. il volume del manuale svizzero di audit concernente la contabilità e la presentazione dei conti, edito da EXPERTsuisse e disponibile in tedesco e francese, 2023, n. marg. 572).

- c) Prestazioni dei titolari di diritti di partecipazione per un importo complessivo di dieci milioni di franchi

Nel caso di risanamenti aperti o taciti, sono esenti dalla tassa di bollo di emissione le prestazioni dei titolari di diritti di partecipazione che non superano complessivamente i dieci milioni di franchi.

Dall'entrata in vigore della modifica della legge sulle tasse di bollo, avvenuta il 1° gennaio 2009, ogni società ha diritto alla franchigia di dieci milioni di franchi indipendentemente dalle eventuali prestazioni di risanamento aperte e/o tacite fornite fino al 31 dicembre 2008.

Nei limiti di questa franchigia non è necessario soddisfare i criteri per il condono della tassa di bollo di emissione (cfr. cifra 3.3.3), salvo in caso di evasione fiscale.

La franchigia di dieci milioni di franchi può essere applicata una sola volta, può però riguardare più risanamenti.

Se la franchigia di dieci milioni di franchi è superata, è ancora possibile ottenere il condono della tassa di bollo di emissione per le prestazioni di risanamento che superano la franchigia (art. 12 LTB), purché la società interessata soddisfi le relative condizioni (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2021, A-5073/2020, consid. 3.2.2). La richiesta di condono della tassa di bollo di emissione deve essere motivata, deve contenere una richiesta corrispondente ed essere presentata con la dichiarazione degli elementi imponibili.

3.3.3 Condoni del credito fiscale

La concessione del condono integrale o parziale della tassa di bollo di emissione presuppone l'esistenza di un risanamento aperto o tacito. Inoltre, la riscossione di questa tassa deve avere conseguenze particolarmente gravose per la società da risanare (art. 12 LTB). Non vi è l'esistenza di un caso di rigore ai sensi dell'articolo 12 LTB se la necessità di risanamento deriva da rischi totalmente prevedibili o sconsiderati, senza un finanziamento proprio adeguato.

Secondo la giurisprudenza attuale e la prassi dell'AFC, i presupposti per il condono sono soddisfatti se:

- le prestazioni di risanamento sono compensate con le perdite in occasione di una procedura di risanamento (le condizioni per il condono della tassa di bollo di emissione devono essere rigorose almeno quanto quelle definite per la franchigia di risanamento; cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2021, A-5073/2020, consid. 3.2.2); un aumento di capitale ordinario non costituisce una misura di risanamento ai sensi dell'articolo 12 LTB; è fatta salva la restante franchigia secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera h LTB; la compensazione delle perdite deve essere decisa al più tardi in occasione dell'assemblea generale ordinaria chiamata ad approvare i conti annuali del periodo durante il quale è stata fornita la prestazione di risanamento; la compensazione delle perdite deve essere effettuata al più tardi nel corso dell'esercizio successivo al risanamento (cfr. il volume del manuale svizzero di audit concernente la contabilità e la presentazione dei conti, edito da EXPERTsuisse e disponibile in tedesco e francese, 2023, n. marg. 572);
- il risanamento è durevole, ossia la perdita residua non può più superare il capitale sociale (nessun sovraindebitamento);

- non esistono più riserve palesi costituite mediante utili o riserve occulte arbitrarie (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 12 giugno 2018, A-3735/2017, consid. 4.5); le riserve da apporti di capitale sulle quali è stata pagata la tassa di bollo di emissione o che sono state esentate da tale tassa a causa di una ristrutturazione sono considerate come capitale nominale e non ostacolano il condono della tassa;
- la società disponeva di sufficiente capitale proprio prima del risanamento; ciò non è il caso quando la società ha assunto dei rischi sconsiderati e reintegra i capitali propri necessari solo in caso di perdite; di regola il capitale minimo necessario deve essere calcolato in base alle aliquote indicate nella circolare n. 6a dell'AFC del 10 ottobre 2024 per l'imposta federale diretta (differenza tra il 100 % e l'importo massimo ammesso per i fondi di terzi); normalmente il calcolo deve basarsi sui conti annuali degli ultimi tre esercizi prima del risanamento; se la perdita risale a un periodo anteriore, il capitale minimo richiesto deve essere calcolato sulla base dei bilanci di apertura degli esercizi nel corso dei quali sono state registrate le perdite; la media risultante va messa in relazione al capitale proprio assoggettato alla tassa di bollo di emissione (pagata o esentata in seguito a ristrutturazione) per il periodo in questione; la prova spetta alla società di capitali o alla società cooperativa assoggettata alla tassa; questo calcolo consente di raggiungere una parità di trattamento: le società che hanno generato fondi propri grazie al loro utile non sono avvantaggiate rispetto alle società capitalizzate con fondi che soggiacciono alla tassa di bollo di emissione;
- la società non procede a un risanamento eccessivo (nessuna costituzione o mantenimento di riserve palesi e/o occulte [arbitrarie]); la costituzione di una riserva di risanamento è autorizzata nella misura in cui è utilizzata per compensare le perdite durante l'esercizio in corso al momento del risanamento (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 febbraio 2010, A-801/2007, consid. 2.2.1.2);
- le perdite contabilizzate, vale a dire il bisogno di risanamento, non sono riconducibili a una distribuzione dissimulata di utili;
- al momento del risanamento la società non era inattiva, vale a dire che non era economicamente liquidata;
- la società prosegue la sua attività dopo il risanamento;
- la società non si trova in liquidazione concordataria o in fallimento.

Con la presentazione della richiesta di condono, il richiedente riconosce il suo obbligo di pagare la tassa di bollo di emissione; il condono della tassa presuppone l'esistenza dell'obbligo fiscale.

3.3.4 Risanamento nel quadro della liquidazione formale

Se i soci effettuano dei versamenti suppletivi (p. es. rinunce ai crediti o apporti di capitale) nel quadro della liquidazione formale della società di capitali o di una società cooperativa beneficiaria, ossia dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), l'AFC rinuncia al prelievo della tassa di bollo sull'emissione.

4. Trattamento fiscale delle misure di risanamento

4.1 Rinunce definitive ai crediti (senza buoni di recupero e senza buoni di godimento da risanamento)

4.1.1 Imposta federale diretta

4.1.1.1 Società da risanare

a) Rinunce ai crediti da parte dei titolari di diritti di partecipazione

In linea di principio, le rinunce ai crediti da parte di titolari dei diritti di partecipazione che, nel quadro di un risanamento, vengono contabilizzate secondo il diritto commerciale con incidenza sul risultato attraverso il conto economico o il conto di risanamento vanno trattate come rinunce ai crediti da parte di terzi. Per la società queste determinano un incremento del patrimonio, con incidenza sul risultato. Tutte le perdite compensate, gli ammortamenti operati e gli accantonamenti costituiti a carico dell'utile da risanamento propriamente detto sono considerati realizzati dal profilo fiscale.

In via eccezionale, le perdite compensate, gli ammortamenti operati e gli accantonamenti costituiti a carico dell'utile da risanamento realizzato grazie alla rinuncia ai crediti da parte di titolari di diritti di partecipazione si considerano sotto il profilo fiscale come non effettuati, in modo da poter essere recuperati in un secondo momento nel quadro delle disposizioni legali nei casi seguenti:

- se e nella misura in cui i prestiti dei titolari di diritti di partecipazione sono stati trattati fiscalmente come capitale proprio occulto prima del risanamento;
- se, visto il cattivo andamento degli affari, i prestiti sono stati concessi per la prima volta o ulteriormente da titolari di diritti di partecipazione e si può supporre che terzi indipendenti non li avrebbero accordati in circostanze identiche.

Questa prassi è stata confermata dal Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 20 ottobre 2014, 2C_634/2012, consid. 5.1).

In virtù della contabilizzazione in base al diritto commerciale, le rinunce ai crediti da parte di titolari dei diritti di partecipazione contabilizzate direttamente nel capitale proprio della società non hanno mai un'incidenza sull'imposta sull'utile. Simili rinunce ai crediti rappresentano apporti di capitale. Nella misura in cui non vengono utilizzate per compensare perdite riportate secondo il diritto commerciale, simili rinunce sono considerate fiscalmente come RAC o RACE.

b) Rinunce ai crediti da parte di società consorelle o di proprie filiali

Le rinunce ai crediti da parte di società consorelle o di proprie filiali equiparabili a quelle da parte di terzi, e che sono quindi giustificate dal punto di vista commerciale, per la società di capitali o la società cooperativa da risanare rappresentano utili da risanamento propriamente detti. Il periodo per il quale è ammessa la deduzione delle perdite ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 LIFD può essere prolungato.

Se le rinunce ai crediti da parte di società consorelle o di proprie filiali non sono equiparabili a quelle da parte di terzi, si ritiene che la società abbia realizzato un utile da risanamento impropriamente detto. In virtù del principio dell'apporto di capitale, per la società di capitali o la società cooperativa da risanare simili versamenti suppletivi tra società consorelle non costituiscono tuttavia apporti alle RAC bensì altre riserve, poiché simili apporti non sono stati forniti direttamente da titolari di diritti di partecipazione. Fiscalmente, tali versamenti

suppletivi non hanno alcuna incidenza sul risultato. Le compensazioni delle perdite fatte a carico dell'utile da risanamento si considerano fiscalmente come non avvenute.

c) Rinunce ai crediti da parte di terzi indipendenti

Le rinunce ai crediti da parte di terzi indipendenti costituiscono un'operazione con incidenza sul risultato che va dunque trattata come utile di risanamento propriamente detto. Sotto il profilo fiscale, le perdite compensate, gli ammortamenti e gli accantonamenti costituiti a carico dell'utile da risanamento si considerano realizzati. Il periodo per il quale è ammessa la deduzione delle perdite ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 LIFD può essere prolungato.

4.1.1.2 Titolari dei diritti di partecipazione e terzi indipendenti

a) Rinunce ai crediti da parte dei titolari di diritti di partecipazione

Diritti di partecipazione nella sostanza privata

Le rinunce ai crediti qualificate come utili da risanamento propriamente detti rappresentano perdite di capitale private non deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

Le rinunce ai crediti qualificate come utili da risanamento impropriamente detti o che sono contabilizzate secondo il diritto commerciale senza incidenza sul risultato della società costituiscono apporti di capitale fiscalmente neutri.

Diritti di partecipazione nella sostanza commerciale delle persone fisiche

Le rinunce ai crediti qualificate come utili da risanamento propriamente detti possono essere ammortizzate nel conto economico, il che incide sul reddito imponibile.

Le rinunce ai crediti qualificate come utili da risanamento impropriamente detti o che sono contabilizzate secondo il diritto commerciale senza incidenza sul risultato della società rappresentano per i titolari di diritti di partecipazione investimenti da contabilizzare tra gli attivi. Il reddito imponibile si riduce solo nella misura in cui è eventualmente necessaria una rettifica del valore della partecipazione.

Diritti di partecipazione delle persone giuridiche

Le rinunce ai crediti qualificate come utili da risanamento propriamente detti possono essere ammortizzate nel conto economico, il che incide sull'utile imponibile. I costi d'investimento relativi alla partecipazione nella società risanata non aumentano.

Le rinunce ai crediti qualificate come utili da risanamento impropriamente detti o che sono contabilizzate secondo il diritto commerciale senza incidenza sul risultato della società rappresentano per i titolari di diritti di partecipazione investimenti da contabilizzare tra gli attivi. L'utile imponibile si riduce solo nella misura in cui è eventualmente necessaria una rettifica del valore della partecipazione. I costi d'investimento relativi alla partecipazione nella società risanata aumentano in proporzione all'apporto di capitale. Eventuali rettifiche di valore non riducono i costi d'investimento. Gli ammortamenti (secondo il vecchio diritto contabile) e le rettifiche di valore recuperati sono interamente imponibili e non danno diritto alla deduzione per partecipazione (cfr. art. 62 cpv. 4 LIFD).

b) Rinunce ai crediti tra società consorelle

Diritti di partecipazione nella sostanza privata

Le prestazioni di risanamento di società consorelle che avrebbero potuto essere accordate da terzi e sono pertanto giustificate dall'uso commerciale non hanno conseguenze fiscali per i titolari di diritti di partecipazione.

In caso di prestazioni di risanamento di società consorelle non equiparabili a quelle di terzi, il titolare di diritti di partecipazione ottiene un vantaggio valutabile in denaro risultante dalla sua partecipazione alla società consorella che fornisce la prestazione ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 20 capoverso 1^{bis} LIFD, purché mediante tale prestazione di risanamento scompaiano altre riserve. Il titolare dei diritti di partecipazione apporta questo vantaggio valutabile in denaro nella società da risanare (teoria del triangolo).

Diritti di partecipazione nella sostanza commerciale delle persone fisiche

In caso di prestazioni di risanamento equiparabili a quelle di terzi, la teoria del triangolo non viene applicata. Un'eventuale rettifica del valore della partecipazione nella società che fornisce la prestazione non comporta un aumento del valore determinante per l'imposta sul reddito della partecipazione nella società risanata.

In caso di prestazioni di risanamento di società consorelle non assimilabili a quelle di terzi non vi sono in linea di principio conseguenze fiscali per i titolari di diritti di partecipazione. Eventualmente può essere necessaria una rettifica del valore della partecipazione nella filiale che fornisce la prestazione. Se si effettua tale rettifica di valore, il valore determinante per l'imposta sul reddito della partecipazione nella società beneficiaria aumenta nella stessa misura. La registrazione contabile corrispondente nei conti delle partecipazioni non ha un'incidenza sull'imposta sul reddito.

Diritti di partecipazione delle persone giuridiche

In caso di prestazioni di risanamento equiparabili a quelle di terzi, la teoria del triangolo non viene applicata. Un'eventuale rettifica del valore della partecipazione nella società che fornisce la prestazione non comporta un aumento del valore determinante per l'imposta sull'utile e dei costi d'investimento relativi alla partecipazione nella società risanata.

In caso di prestazioni di risanamento di società consorelle non assimilabili a quelle di terzi, il titolare di diritti di partecipazione (società madre) non realizza alcun ricavo da partecipazioni imponibile se è applicato il principio del valore contabile e del costo d'investimento. Può risultare necessaria un'eventuale rettifica di valore (disinvestimento) della partecipazione nella filiale che fornisce la prestazione. Se si effettua tale rettifica, il valore determinante per l'imposta sull'utile e i costi d'investimento della partecipazione nella società beneficiaria aumentano nella stessa misura. La somma dei valori determinanti per l'imposta sull'utile e dei costi d'investimento di entrambe le partecipazioni resta tuttavia invariata e le registrazioni contabili corrispondenti non hanno incidenza fiscale ai fini dell'imposta sull'utile.

c) Rinunce ai crediti da parte di terzi indipendenti

Crediti nella sostanza privata

Ai fini dell'imposta sul reddito, le rinunce ai crediti da parte di persone che non sono considerate vicine ai titolari dei diritti di partecipazione della società di capitali o della società

cooperativa da risanare rappresentano perdite di capitale private non deducibili per le persone che hanno rinunciato ai loro crediti.

Crediti nella sostanza commerciale delle persone fisiche e crediti delle persone giuridiche

Le rinunce ai crediti da parte di società di capitali, di società cooperative o di imprese di persone non vicine ai titolari dei diritti di partecipazione sono considerate per le stesse un onere giustificato dall'uso commerciale.

4.1.1.3 Società consorella o filiale che fornisce la prestazione

Le rinunce ai crediti da parte di società consorelle o di filiali equiparabili a quelle di terzi indipendenti possono essere dedotte quale costo giustificato dall'uso commerciale.

Le rinunce ai crediti da parte di società consorelle o di filiali fondate sulle relazioni con il titolare dei diritti di partecipazione non sono giustificate dall'uso commerciale e sono aggiunte all'utile.

4.1.2 Imposta preventiva

a) Rinunce ai crediti da parte dei titolari di diritti di partecipazione

Le prestazioni dei titolari di diritti di partecipazione senza una corrispondente prestazione della società di capitali o della società cooperativa in linea di principio non sono assoggettate all'imposta preventiva.

b) Rinunce ai crediti da parte di società consorelle

Società che fornisce la prestazione

Le prestazioni di società consorelle equiparabili a quelle di terzi non sono assoggettate all'imposta preventiva.

Se le prestazioni di società consorelle non sono equiparabili a quelle di terzi, la concessione di vantaggi è assoggettata all'imposta preventiva conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP. Poiché il risanamento di una società in pericolo compete ai titolari diretti di diritti di partecipazione della società da risanare, questi ultimi sono considerati i beneficiari delle prestazioni. L'imposta preventiva deve dunque essere addossata ai titolari dei diritti di partecipazione.

Impresa risanata

A livello dell'impresa risanata, i versamenti suppletivi tra società consorelle non hanno alcuna conseguenza ai fini dell'imposta preventiva.

c) Rinunce ai crediti da parte di terzi indipendenti

I versamenti suppletivi (rinunce ai crediti) da parte di terzi indipendenti non soggiacciono all'imposta preventiva.

4.1.3 Tassa di bollo di emissione

a) Rinunce ai crediti da parte dei titolari di diritti di partecipazione

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB, i versamenti suppletivi che i titolari di diritti di partecipazione fanno alla società di capitali o alla società cooperativa, senza una corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa, sono equiparati alla costituzione di diritti di partecipazione giusta il capoverso 1 lettera a dello stesso articolo di legge. Pertanto, tutti i versamenti suppletivi soggiacciono alla tassa di bollo di emissione, fatta salva la franchigia di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera k LTB. Se le condizioni applicabili sono soddisfatte, un eventuale condono della tassa di bollo di emissione resta possibile conformemente all'articolo 12 LTB.

b) Rinunce ai crediti da parte di società consorelle

Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 15 aprile 2009, A-1592/2006, consid. 4), sono assoggettati alla tassa di bollo di emissione soltanto i versamenti suppletivi dei titolari diretti di diritti di partecipazione. Pertanto, non è dovuta alcuna tassa di bollo di emissione per le rinunce ai crediti da parte di società consorelle.

c) Rinunce ai crediti da parte di terzi indipendenti

Le prestazioni da parte di terzi indipendenti non sono oggetto della tassa di bollo di emissione, con riserva di un'eventuale elusione fiscale.

4.2 Rinunce ai crediti contro rimessa di buoni di recupero o buoni di godimento da risanamento

4.2.1 Definizioni

4.2.1.1 Buono di recupero

Si è in presenza di un buono di recupero quando la società di capitali o la società cooperativa liberata dal proprio obbligo conferisce al creditore il diritto di recuperare il credito nel caso in cui la sua situazione patrimoniale migliori.

4.2.1.2 Buono di godimento da risanamento

Si è in presenza di un buono di godimento da risanamento quando il creditore rinuncia definitivamente al credito e il debitore promette di versargli una parte di utile nel caso in cui la situazione patrimoniale migliori e sulla base di decisioni prese dall'assemblea generale.

4.2.2 Imposta federale diretta

4.2.2.1 Società da risanare

a) Buoni di recupero

La rinascita del debito originario della società di capitali o della società cooperativa nonché eventuali interessi ad esso connessi versati ai titolari di buoni di recupero sono considerati un onere giustificato dall'uso commerciale se la rinuncia al credito è stata trattata come un utile da risanamento propriamente detto. Le prestazioni che superano l'ammontare del credito oggetto della rinuncia non sono invece considerate un onere giustificato dall'uso

commerciale. Le eventuali RAC costituite nel quadro della rinuncia al credito devono essere ridotte contabilmente nella misura del debito rinato.

b) Buoni di godimento da risanamento

Le prestazioni basate sui buoni di godimento da risanamento non costituiscono un onere giustificato dall'uso commerciale, anche se la rinuncia al credito è stata trattata come utile da risanamento propriamente detto.

4.2.2.2 Creditore

a) Crediti nella sostanza privata

Buoni di recupero

Le rinunce ai crediti contro l'ottenimento di buoni di recupero costituiscono perdite di capitale private non deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

Il rimborso del debito originario della società di capitali o della società cooperativa ai titolari dei buoni di recupero è esente da imposta se le eventuali RAC costituite nel quadro della rinuncia al credito siano simultaneamente contabilizzate in riduzione delle RAC e nella misura del rimborso intervenuto. Eventuali interessi sul credito originario nei confronti della società di capitali o della società cooperativa e le prestazioni eccedenti tale ammontare costituiscono per contro un reddito da sostanza imponibile, conformemente all'articolo 20 capoverso 1 lettere a e c LIFD.

Buoni di godimento da risanamento

Le rinunce ai crediti contro l'ottenimento di buoni di godimento da risanamento costituiscono perdite di capitale private non deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

In linea di principio i creditori ricevono, in sostituzione del proprio credito, un diritto di partecipazione agli utili e realizzano un reddito da sostanza imponibile proveniente da partecipazioni dalle successive distribuzioni (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 1^{bis} LIFD).

b) Crediti nella sostanza commerciale delle persone fisiche

Se i crediti, a cui si rinuncia nell'ambito del risanamento, fanno parte della sostanza commerciale, possono essere ammortizzati con incidenza sul risultato contabile, e quindi pure su quello fiscale.

Buoni di recupero

In caso di prestazioni da buoni di recupero i creditori realizzano in linea di principio un reddito imponibile. Il rimborso del credito originario nei confronti della società di capitali o della società cooperativa e i relativi interessi spettanti ai titolari di buoni di recupero costituiscono un utile in capitale imponibile.

Buoni di godimento da risanamento

In caso di prestazioni derivanti da buoni di godimento da risanamento i creditori realizzano un reddito imponibile. L'imposizione parziale è possibile se le persone fisiche (che esercitano un'attività lucrativa indipendente) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 18b capoverso 1 LIFD.

c) Crediti di persone giuridiche

Se i crediti a cui si rinuncia nell'ambito del risanamento rappresentano attivi di persone giuridiche, possono essere ammortizzati con incidenza sul risultato, e quindi pure sull'utile imponibile.

Buoni di recupero

In caso di prestazioni da buoni di recupero i creditori realizzano in linea di principio un reddito imponibile. Il rimborso del credito originario nei confronti della società di capitali o della società cooperativa e i relativi interessi spettanti ai titolari di buoni di recupero costituiscono un utile in capitale imponibile.

Buoni di godimento da risanamento

In caso di prestazioni derivanti da buoni di godimento da risanamento, i creditori realizzano in linea di principio un ricavo da partecipazioni imponibile. Nelle società di capitali i ricavi da partecipazioni provenienti da buoni di godimento da risanamento soggiacciono pure alla riduzione per partecipazioni se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69 LIFD (circolare n. 27 dell'AFC del 17 dicembre 2009, cifra 2.3.2).

4.2.3 Imposta preventiva

a) Buoni di recupero

Le prestazioni della società di capitali o della società cooperativa fornite ai titolari di buoni di recupero non costituiscono un ricavo imponibile, purché tali prestazioni rappresentino un rimborso del debito rinato (eventualmente con gli interessi) e che le eventuali RAC costituite nel quadro della rinuncia al credito siano simultaneamente contabilizzate in riduzione delle RAC e nella misura del rimborso intervenuto. Gli eventuali altri vantaggi concessi che esulano da tale quadro soggiacciono all'imposta preventiva quali prestazioni valutabili in denaro ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP e dell'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev).

b) Buoni di godimento da risanamento

I titolari di buoni di godimento da risanamento non hanno il diritto di revocare la rinuncia al credito effettuata in occasione del risanamento. Tutte le prestazioni basate su tale buono di godimento soggiacciono all'imposta preventiva ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP e dell'articolo 20 capoverso 2 OIPrev.

4.2.4 Tassa di bollo di emissione

a) Buoni di recupero

I buoni di recupero permettono al proprio titolare di revocare, a determinate condizioni, la rinuncia al credito effettuata in occasione del risanamento. Non vi sono documenti attestanti il diritto di partecipare a una quota dell'utile netto o al ricavo di liquidazione di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a trattino 4 LTB. Di conseguenza l'emissione di buoni di recupero non soggiace alla tassa di bollo di emissione.

Ciò non modifica le conseguenze fiscali in materia di tassa di bollo di emissione dovuta in relazione alla precedente rinuncia al credito, considerata quale versamento suppletivo ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a LTB (cfr. cifra 4.1.3.). In tal senso, tutti i versamenti suppletivi soggiacciono alla tassa di bollo di emissione, fatta salva la franchigia di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera k LTB. Se le condizioni applicabili sono soddisfatte, un eventuale condono della tassa di bollo di emissione resta possibile conformemente all'articolo 12 LTB.

b) Buoni di godimento da risanamento

L'emissione di buoni di godimento da risanamento equivale alla costituzione di diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a trattino 4 LTB e pertanto soggiace alla tassa di bollo di emissione.

L'emissione di buoni di godimento da risanamento deve essere considerata come effettuata **a titolo gratuito** se non è basata su un obbligo della società legato alla rinuncia al credito. In tali circostanze, tale rinuncia è qualificata come prestazione indipendente che giuridicamente non può essere considerata una controprestazione ricevuta in cambio dell'ottenimento di buoni di godimento da risanamento. In tal caso, in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera d LTB, la tassa di bollo di emissione ammonta a tre franchi per buono.

I buoni di godimento da risanamento sono emessi **a titolo oneroso** se si può concludere che le parti coinvolte, ossia creditore e debitore, considerano la rinuncia al credito e l'emissione dei buoni di godimento come un tutt'uno. A questa conclusione si deve giungere in particolare quando la quantità di buoni emessi dipende dall'entità delle rinunce ai crediti.

Se l'emissione dei buoni di godimento avviene **a titolo oneroso**, l'importo totale delle rinunce ai crediti è considerato come apporto ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a LTB; la tassa di bollo di emissione va pertanto calcolata su tale importo, fatta salva la franchigia di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera k LTB. Quando la franchigia di dieci milioni di franchi è superata, è ancora possibile ottenere, conformemente all'articolo 12 LTB, il condono della tassa di bollo di emissione per l'importo eccedente, purché il contribuente soddisfi le relative condizioni.

4.3 Fusione per risanamento

4.3.1 Imposta federale diretta

4.3.1.1 Società incorporate

a) Incorporazione di una filiale («up-stream merger»)

Se dalla fusione risulta una perdita contabile (differenza tra il valore contabile dell'eccedenza degli attivi della società ripresa e il valore contabile superiore dei diritti di partecipazione annullati), tale perdita non può essere dedotta fiscalmente (art. 61 cpv. 5 LIFD). Quanto precede si applica solo alle perdite di fusione impropriamente dette, ossia quando le riserve occulte e il goodwill della società ripresa compensano la perdita contabile. Per contro, le perdite di fusione propriamente dette, dovute a una «sopravvalutazione» dei diritti di partecipazione nella filiale, possono essere dedotte fiscalmente.

Se una società risanata è successivamente incorporata, tutte le rettifiche di valore effettuate dalla società assuntrice, anche quelle relative ai versamenti di risanamento registrati tra gli attivi, devono essere giustificate dall'uso commerciale al momento della fusione (art. 62 cpv. 4 LIFD).

In linea di principio la società madre assuntrice può far valere, secondo l'articolo 67 capoverso 1 LIFD, le perdite registrate negli anni precedenti dalla filiale incorporata e di cui non si è ancora tenuto conto nel calcolo dell'utile netto imponibile.

Le perdite degli anni precedenti non ancora compensate sono trasferite con l'esercizio che le ha generate. Di conseguenza, una ripresa di tali perdite della filiale da parte della società madre è possibile anche se quest'ultima ha dovuto procedere in precedenza a una rettifica del valore dei diritti di partecipazione nella filiale o se vi è una perdita derivante dalla fusione propriamente detta (costo giustificato dall'uso commerciale).

È invece esclusa una ripresa delle perdite degli anni precedenti se, in una prospettiva dinamica, non sussiste alcun motivo fondato sui principi dell'economia aziendale che giustifichi una fusione (cfr. sentenza del Tribunale federale del 4 gennaio 2012, 2C_351/2011, consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale del 6 settembre 2012, 2C_85/2012, consid. 2.4 e sentenza del Tribunale federale del 24 novembre 2012, 2C_701/2012, consid. 3.2) o se si è in presenza di un'elusione fiscale (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2020, 2C_731/2019, consid. 4.2). L'elusione fiscale si verifica, in particolare, quando la società incorporata è stata liquidata economicamente o è stata resa liquida.

b) Fusione per risanamento tra società consorelle

In linea di principio, la filiale assuntrice può far valere, secondo l'articolo 67 capoverso 1 LIFD, le perdite passate della società trasferente di cui non si è ancora tenuto conto nel calcolo dell'utile netto imponibile (riporto delle perdite degli anni precedenti). Lo stesso principio si applica alle società di persone per quanto riguarda le perdite degli anni precedenti, conformemente all'articolo 31 capoverso 1 LIFD.

Tuttavia, una ripresa delle perdite degli anni precedenti è esclusa se, in una prospettiva dinamica, non sussiste alcun motivo fondato sui principi dell'economia aziendale che giustifichi una fusione o in caso di elusione fiscale. L'elusione fiscale si verifica, in particolare, quando la società trasferente è stata liquidata economicamente o è stata resa liquida (cfr. inoltre la circolare n. 5a dell'AFC del 1° febbraio 2022, cifra 4.1.2.2.4).

4.3.1.2 Titolari di diritti di partecipazione

a) Incorporazione di una filiale («up-stream merger»)

Diritti di partecipazione nella sostanza privata

Non vi sono conseguenze fiscali per i titolari di diritti di partecipazione.

Diritti di partecipazione nella sostanza commerciale delle persone fisiche e delle persone giuridiche

Non vi sono conseguenze fiscali per i titolari di diritti di partecipazione.

b) Fusione per risanamento tra società consorelle

Diritti di partecipazione nella sostanza privata

Se una società con un bilancio deficitario propriamente detto riprende mediante incorporazione gli attivi e i passivi di una società con delle riserve e degli utili riportati, controllata dagli stessi titolari di diritti di partecipazione (persone fisiche), questi ultimi ottengono unicamente un vantaggio valutabile in denaro secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 20 capoverso 1^{bis} LIFD, nella misura in cui altre riserve scompaiono in seguito alla fusione (applicazione della teoria del triangolo). Lo stesso vale anche nel caso inverso. Una simile fusione di una società con un bilancio deficitario propriamente detto con un'altra società, che comporta la sparizione delle altre riserve di quest'ultima, si spiega unicamente col fatto che entrambe le società erano controllate in parti uguali dagli stessi titolari di diritti di partecipazione, i quali beneficiano quindi nella stessa misura di tale risanamento. Una simile fusione implica anche una riduzione della sostanza imponibile latente sulle distribuzioni di utili e riserve (ASA 70, 289 = StE 2001, B 24.4 n. 57). In caso di fusione con una società consorella con un bilancio deficitario propriamente detto, la teoria del triangolo modificata (rinuncia temporanea all'imposizione dei titolari di diritti di partecipazione) non può quindi essere applicata. Lo stesso vale anche in caso di concessione di vantaggi a una società consorella con un bilancio deficitario propriamente detto (cfr. anche la circolare n. 5a dell'AFC del 1° febbraio 2022, cifra 4.1.4.3.2).

Diritti di partecipazione nella sostanza commerciale delle persone fisiche

Se in caso di fusione per risanamento tra società consorelle il titolare dei diritti di partecipazione è una società di persone, applicando il principio del valore contabile egli non realizza alcun ricavo da partecipazioni imponibile. I valori determinanti per l'imposta sul reddito delle partecipazioni sono aggiunti e restano, nel complesso, invariati.

Diritti di partecipazione delle persone giuridiche

Se in caso di fusione per risanamento tra società consorelle il titolare dei diritti di partecipazione è una persona giuridica, applicando il principio del valore contabile e dei costi d'investimento essa non realizza alcun ricavo da partecipazioni imponibile. I costi d'investimento e i valori determinanti per l'imposta sull'utile delle partecipazioni sono aggiunti e restano nel complesso invariati. Eventuali ammortamenti o rettifiche di valore recuperati sono interamente imponibili.

4.3.2 Imposta preventiva

a) Incorporazione di una filiale («*up-stream merger*») o di una società madre («*down-stream merger*») o «*reverse merger*»)

In caso di incorporazione di filiali o società madri, le disposizioni generali della cifra 4.1.5.3 (incorporazione di una società filiale) o della cifra 4.1.6.4 (incorporazione della società madre) della circolare n. 5a « Ristrutturazioni » dell'AFC del 1° febbraio 2022 devono essere considerate ai fini dell'imposta preventiva, anche nel caso delle società da risanare.

b) Fusione per risanamento tra società consorelle

Quando una società da risanare riprende la società consorella che dispone di riserve (o viceversa), queste ultime possono eventualmente scomparire a causa delle perdite non ancora compensate presso la società da risanare (in tal caso è necessario considerare le eventuali riserve occulte).

L'imposta preventiva è dovuta sulle altre riserve che scompaiono e deve essere trasferita al titolare dei diritti di partecipazione.

4.3.3 Tassa di bollo di emissione

a) Incorporazione di una filiale («*up-stream merger*»)

Se il risanamento della filiale è effettuato in vista dell'imminente fusione per incorporazione da parte della società madre, non è riscossa la tassa di bollo di emissione sulle prestazioni di risanamento. Al momento dell'estinzione della filiale, la prestazione della società madre è qualificata come rettifica di bilancio.

In caso di incorporazione di una filiale, in genere il capitale sociale della società madre assuntrice non viene aumentato. Conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera a^{bis} LTB, un eventuale aumento di capitale della società madre (fino al massimo all'ammontare del capitale sociale della filiale assunta), soggetto all'imposta preventiva, non soggiace alla tassa di bollo di emissione (cfr. inoltre a tale proposito la circolare n. 5a dell'AFC del 1° febbraio 2022, cifra 4.1.5.4).

b) Fusione per risanamento tra società consorelle

L'acquisizione di una società consorella sana da parte della società da risanare non ha nessuna conseguenza ai fini della tassa di bollo di emissione, poiché si tratta di un'operazione che non soggiace alla tassa ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a^{bis} LTB. Ciò vale anche per il caso inverso.

5. Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore al momento della sua pubblicazione e sostituisce la circolare n. 32 del 23 dicembre 2010.